CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-nd/10829/2026 del 23/10/2026

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 478/XX Sess./2026

Ai Presidenti degli Ordini Territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni e delle Consulte degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Approvazione Regolamento interno del CNI

Caro Presidente,

desideriamo comunicarti che nella seduta di Consiglio del 21 ottobre scorso, l'Organo Collegiale ha approvato le modifiche al Regolamento Interno del CNI.

L'aggiornamento prosegue il percorso di rinnovamento dell'Ente e di ottimizzazione delle sue funzioni, consolidando i principi di separazione tra il ruolo di indirizzo politico e quello di gestione amministrativa.

Le modifiche introdotte testimoniano la volontà di attribuire la massima dignità istituzionale al rapporto tra Consiglio Nazionale e Ordini territoriali, confermando il ruolo della Assemblea dei Presidenti e introducendo la Conferenza dei Presidenti quale strumento di consultazione con i territori su temi ritenuti dal CNI di particolare rilevanza per la categoria.

In allegato trasmettiamo il testo integrale e aggiornato del Regolamento interno del CNI.

Con i più cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)

IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)

All. c.s.

Via XX Settembre, 5 00187 Roma, Italia - CF 80057570584 - T: +39.06.6976701
segreteria@cni.it - segreteria@ingpec.eu - www.cni.it

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

REGOLAMENTO INTERNO DEL CNI

Il presente Regolamento è stato redatto nel rispetto
del R. D. n. 2537 del 23 ottobre 1925
e del D. lgs. lgt. n. 382 del 23 novembre 1944.

Approvato nella seduta di Consiglio del 29 aprile 2026 e
revisionato nella seduta di Consiglio del 21 ottobre 2026

TITOLO I
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

ART. 1
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE E NOMINA DELLE CARICHE

La riunione di insediamento del Consiglio Nazionale viene convocata dal componente più anziano per iscrizione all'Albo, che la presiede, con l'assistenza, quale segretario, del componente meno anziano di età.
Il Consiglio Nazionale nomina, a maggioranza relativa dei presenti, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, ai sensi del D. lgs. lgt. n.382 del 23.11.1944.
Il Consiglio, con le medesime modalità, può eleggere uno o più ulteriori Vicepresidenti ed un Consigliere Tesoriere.

ART. 2
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il CNI è convocato per raccomandata o a mezzo PEC con lettera, sottoscritta dal Presidente o da un suo delegato, trasmessa almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
Tale lettera conterrà l'Ordine del Giorno con l'indicazione degli argomenti che saranno posti in discussione.
In plico a parte o con modalità digitali saranno trasmessi quei documenti che servono di supporto agli argomenti all'O.d.G.
L'O.d.G. d'ordine del Presidente potrà essere integrato, per sopravvenuti motivi di urgenza, sino a 48 ore prima della riunione con comunicazione telegrafica o a mezzo PEC.
In caso di particolare urgenza il CNI può essere validamente convocato e l'O.d.G. comunicato almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta con le medesime modalità.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è convocato anche su richiesta firmata da almeno quattro Consiglieri, contenente la indicazione specifica degli argomenti da trattare.
Ciascun componente del CNI può proporre la discussione di nuovi argomenti purché segnalati a mezzo comunicazione scritta almeno 7 giorni prima della data di convocazione.

ART. 3
VALIDITÀ DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Le riunioni del CNI sono valide quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri regolarmente in carica.
Le deliberazioni vengono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 4
LUOGO DELLA RIUNIONE

Il luogo dove saranno tenute le riunioni del CNI è di norma fissato presso gli uffici del Consiglio medesimo.

ART. 5
SOSPENSIONI E AGGIORNAMENTO DELLE RIUNIONI

Ove nel corso della giornata fissata per la riunione il Consiglio non abbia condotto a termine l'esame e la discussione degli argomenti posti all'O.d.G., il Consiglio, se tutti i Consiglieri sono presenti e con parere unanime degli stessi, può deliberare di sospendere la riunione e di proseguirla nel giorno successivo.
In ogni caso il Presidente riporterà gli argomenti non discussi nell'O.d.G. della riunione successiva.

ART. 6
SETTORI DI ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Il Consiglio organizza la propria attività individuando specifici Settori, la cui responsabilità sarà assunta da Consiglieri appositamente delegati dal Consiglio stesso.
I Consiglieri Responsabili di Settore eserciteranno funzioni di programmazione, coordinamento e macro-indirizzo delle attività del Settore di competenza, nel rispetto delle linee strategiche e delle deliberazioni adottate dal Consiglio a cui dovranno riferire periodicamente e, nell'ambito dell'attività del Settore, rappresenteranno il Consiglio stesso in ogni sede.
In particolare, i Consiglieri Responsabili di Settore:

- formulano proposte e programmi di attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio, definendo obiettivi, priorità e linee di intervento del Settore;
- sovrintendono all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio nell'ambito del Settore e verificano il raggiungimento degli obiettivi assegnati, senza svolgere direttamente attività esecutive o gestionali di competenza degli uffici amministrativi;
- riferiscono periodicamente al Consiglio sullo stato di avanzamento delle attività del Settore, segnalando eventuali criticità e proponendo soluzioni operative o correttive.

I Consiglieri Responsabili di Settore non possono adottare atti di gestione amministrativa né assumere decisioni operative di competenza degli uffici, limitandosi a svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo strategico, in coerenza con le deliberazioni del Consiglio.

TITOLO II
DELLE CARICHE

ART. 7
DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
In particolare:

- sovrintende a tutte le attività del Consiglio, assicurando il perseguimento degli obiettivi e delle linee programmatiche definite dal Consiglio stesso;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio;
- convoca i presidenti degli Ordini territoriali, o loro delegati (con delega da far pervenire a mezzo pec alla segreteria del Consiglio Nazionale degli Ingegneri), in presenza o da remoto o in modalità mista (Conferenza dei Presidenti), quando il Consiglio ritiene di acquisire il parere degli organi territoriali su temi di particolare rilevanza per la categoria; li può convocare altresì quando ravvisa l'opportunità di un coordinamento tra le attività del CNI e le attività degli Ordini Provinciali in materie diverse dalla disciplina delle iscrizioni e dall'esercizio del potere disciplinare sugli iscritti;
- sovrintende, anche tramite il Consigliere Segretario, al coordinamento delle attività necessarie all'attuazione delle deliberazioni consiliari, garantendo la coerenza delle attività amministrative rispetto agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti dal Consiglio;
- vigila sull'andamento delle attività, richiedendo aggiornamenti periodici e relazioni sullo stato di avanzamento dell'attuazione delle delibere;
- in caso di ostacoli o ritardi nell'attuazione, può intervenire per sollecitare l'attività degli uffici amministrativi, fornire chiarimenti o, se necessario, proporre soluzioni organizzative per superare eventuali criticità, anche attraverso l'elaborazione di linee guida o buone prassi;
- propone gli argomenti da discutere nelle riunioni del Consiglio;
- adotta provvedimenti di competenza del Consiglio nei casi di urgenza e li sottopone, poi, all'approvazione consiliare nella prima riunione successiva al provvedimento preso e, comunque, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso;
- coordina con la collaborazione dei Vicepresidenti, del Consigliere Segretario, del Consigliere Tesoriere e del Direttore dell'Ufficio, l'attività dei servizi interni del CNI;
- stipula, in nome e per conto del CNI, previa autorizzazione del Consiglio, contratti e convenzioni;
- firma, unitamente al Consigliere Segretario, le circolari e la corrispondenza, nonché i bilanci ed i verbali delle riunioni del CNI;
- può designare o delegare, per singole incombenze o incarichi, un altro Componente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, precisando i limiti dell'incarico. Solo in casi eccezionali e su autorizzazione del Consiglio potrà designare o delegare per le sopracitate incombenze ed incarichi altro Ingegnere iscritto all'Albo.

ART. 8
DEI VICEPRESIDENTI, DEL CONSIGLIERE ANZIANO

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.
Il Presidente può assegnare a ciascun Vicepresidente incarichi o deleghe in particolari settori.
In caso di assenza, di impedimento o mancanza del Presidente, ne assume ed esercita le funzioni il Vicepresidente eletto ai sensi del D. lgs. lgt. 382/44.
In caso di assenza di quest'ultimo, le funzioni di Presidenza per i rapporti interni sono assunte ed esercitate da uno degli altri Vicepresidenti, se nominati, in ordine di anzianità per iscrizione all'Albo, oppure, in successione, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

ART. 9
DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Il Consigliere Segretario svolge un ruolo di raccordo tra l'indirizzo politico perseguito dal Consiglio e le funzioni amministrative svolte dagli uffici amministrativi, assicurando la coerenza e la regolarità dell'attività amministrativa di questi ultimi rispetto agli indirizzi e alle deliberazioni adottate dal Consiglio.
In particolare:
- sovraintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici;
- cura la trasmissione formale del testo adottato agli uffici amministrativi, allegando le direttive operative necessarie per l'esecuzione;
- coordina le attività necessarie all'attuazione delle deliberazioni consiliari, garantendo la coerenza delle attività amministrative rispetto agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti dal Consiglio;
- promuove la circolazione delle informazioni e la chiarezza delle direttive di indirizzo fornite dal Consiglio;
- assicura l'attuazione del programma e degli obiettivi primari mediante l'assunzione di ogni iniziativa tesa all'ottimale dotazione degli uffici di adeguate risorse organizzative, strumentali e umane;
- promuove, anche tramite incontri periodici, il monitoraggio dello stato di attuazione delle deliberazioni, riferendo al Presidente e al Consiglio su eventuali criticità o necessità di intervento;
- cura la redazione dei verbali delle adunanze del CNI e, unitamente al Presidente, li sottoscrive;
- sovrintende di concerto con il Presidente e con il Consigliere Tesoriere, per quanto di competenza di quest'ultimo ai sensi dell'art. 14, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 17, agli uffici di Segreteria del CNI;
- sovrintende sempre d'intesa con il Presidente, alla gestione del personale dipendente di competenza del Direttore dell'Ufficio;
- custodisce l'archivio ed autorizza, se del caso, il rilascio di copie degli atti, in base a motivate richieste;

- provvede, inoltre, in mancanza del Consigliere Tesoriere, alle operazioni contabili e amministrative, di cui ai successivi artt. 14 e 23 a quest'ultimo espressamente demandate;
- esercita le funzioni demandate dalla legge o da altre norme del presente regolamento.

In caso di assenza o di impedimento del Consigliere Segretario, le sue mansioni di segretario verbalizzante vengono assunte dal Consigliere più giovane di età; mentre tutte le altre funzioni vengono assunte dal Presidente che può delegare all'uopo altro Consigliere.

ART. 10
DEL CONSIGLIERE TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere verifica la corrispondenza fra le deliberazioni consiliari e le operazioni amministrative o contabili, nonché la corrispondenza fra le spese e il bilancio preventivo.
Il Consigliere Tesoriere vigila sulla regolare riscossione dei contributi da parte degli ordini Provinciali, ed in generale su tutte le entrate e le movimentazioni di natura economica e finanziaria relazionando periodicamente al Consiglio.
Il Consigliere Tesoriere deve tempestivamente segnalare al Presidente la eventuale necessità di modificare, nel corso dell'esercizio, le previsioni di bilancio.
Il Consigliere Tesoriere sovrintende al regolare funzionamento dell'Area Amministrazione e Personale, controlla la regolare tenuta dei registri e documenti contabili e predispone i bilanci ed i documenti connessi da presentare al Consiglio.
Il Consigliere Tesoriere vigila sulla regolare riscossione dei contributi da parte degli Ordini Provinciali, ed in generale su tutte le entrate e le movimentazioni di natura economica e finanziaria relazionando periodicamente al Consiglio.
Il Consigliere Tesoriere deve tempestivamente segnalare al Presidente la eventuale necessità di modificare, nel corso dell'esercizio, le previsioni di bilancio.
In caso di assenza o di impedimento del Consigliere Tesoriere, le sue mansioni, comprese quelle di cui al successivo art. 22, vengono assunte dal Consigliere Segretario.

ART. 11
DEI REVISORI DEI CONTI

Per le esigenze connesse alla valutazione dell'attività amministrativo-contabile del Consiglio sotto il profilo dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti, il Consiglio nomina un Collegio di Revisori Ufficiali dei Conti costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.
I Revisori durano in carica per due esercizi e scadono alla data di convocazione della seduta di Consiglio per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio finanziario di vigenza della carica. I Revisori possono essere confermati nel limite massimo di tre incarichi.
La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
Ai Revisori dei Conti spetterà un corrispettivo preventivamente concordato tra le parti.

I Revisori hanno l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti concernenti il Consiglio nazionale degli Ingegneri, di verificare la regolarità della gestione amministrativo-contabile e di analizzare i risultati economici e finanziari raggiunti nonché la rispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili.
Ad essi si applicano le norme di responsabilità previste dall'art. 2407 del Codice Civile.
I Revisori esaminano il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo, relazionando al Consiglio sui relativi elementi finanziari, economici e patrimoniali.

ART. 12
ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI E ORGANISMI AUSLIARI DEL CNI

Ai fini di un coordinamento tra le attività del CNI e le attività degli Ordini Provinciali e/o delle Federazioni e Consulte Regionali in ordine agli obiettivi strategici ed agli argomenti di rilevante importanza per la categoria a livello nazionale, quale momento di confronto collegiale è istituita l'Assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d'Italia.
Il funzionamento dell'Assemblea dei Presidenti è regolato da apposito statuto.
Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla Legge, il CNI si avvale di enti e organismi ausiliari quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, il Comitato C3I, il Network Giovani Ingegneri e altri organismi di supporto all'Ente appositamente costituiti.
Le finalità, i compiti, le attribuzioni e l'organizzazione di tali organismi sono regolamentate dai rispettivi statuti approvati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

TITOLO III
UFFICI DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

ART.13
UFFICI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Per lo svolgimento di tutte le funzioni e attività amministrative in attuazione dell'indirizzo politico dettato dal Consiglio sono costituiti uffici amministrativi composti da personale non dipendente dal Ministero della Giustizia. Il numero degli uffici e le relative competenze verranno disciplinati dal Consiglio.
La composizione della pianta organica, le assunzioni ed i licenziamenti sono di competenza del Consiglio, nel rispetto della normativa vigente in materia.
In seguito a specifica deliberazione del Consiglio, che ne fissa compiti, attribuzioni e retribuzione, potrà essere assunto un Direttore il cui reclutamento può avvenire anche mediante procedure selettive con valutazione comparativa per titoli e colloquio che tengano conto degli incarichi rivestiti e della valutazione positiva degli ultimi due anni riservate al personale in servizio a tempo indeterminato e determinato con incarico ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 165/2001 da almeno due anni.
Al Direttore spetta la gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e amministrative e di controllo lui assegnate.

Il Direttore dirige, coordina e controlla l'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di comprovata inerzia.
Predispone le istruttorie tecniche e amministrative necessarie per l'adozione delle deliberazioni del Consiglio, fornendo supporto tecnico e amministrativo al Consiglio.
Ai fini dell'espletamento dei compiti affidatigli dal Consiglio, il Direttore dovrà riferire al Presidente ovvero al Consigliere Segretario ovvero al Consigliere Tesoriere ovvero al Consigliere responsabile del Settore interessato.
È responsabile in via esclusiva, nell'ambito delle proprie competenze, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
L'attività di Segreteria per gli incombenti relativi ai ricorsi e ai reclami proposti al CNI è diretta dal personale del Ministero della Giustizia, a norma dell'art. 8 del D.L.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597.

ART. 14
SEGRETERIA

L'attività della Segreteria è svolta secondo le deliberazioni ed in osservanza dei programmi del Consiglio. A tal fine il Direttore, ove assunto, impartirà le disposizioni necessarie di concerto con il Presidente ed il Consigliere Segretario, salvo il disposto del 4° comma dell'art. 10.
Ogni attività dei Consiglieri che richieda l'ausilio di personale dipendente o di collaboratori esterni dovrà essere autorizzata dal Consiglio.

ART. 15
CONSULENZE

Il Consiglio attraverso la stipula di contratti d'opera professionale ed intellettuale può affidare a professionisti esterni incarichi di studio, consulenza tecnica, scientifica, legale, di sicurezza sul lavoro, amministrativa tributaria e commerciale che richiedano specifiche competenze e preparazione, non riscontrabili o non disponibili nell'organico del Consiglio stesso.
I contratti di cui sopra possono essere stipulati con professionisti o società di capitali e/o di persone e devono essere rinnovati dal Consiglio, su proposta del Presidente, solo dopo aver verificato il raggiungimento dei risultati in precedenza fissati e sempreché permangano le esigenze che avevano determinato il ricorso a tale istituto.

ART.16
SPESE DI RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE

Le spese di rappresentanza, di pubblicità e di propaganda sono fondate sull'esigenza del Consiglio di manifestarsi all'esterno, in relazione ai propri fini istituzionali, anche attraverso

il mantenimento di pubbliche relazioni con soggetti terzi, al fine di far conoscere, apprezzare e seguire l'attività del Consiglio stesso.
Il Consiglio può regolamentare in via generale i limiti di applicazione del presente articolo, ovvero, laddove ricorrano particolari circostanze, deliberare di volta in volta sulla riconoscibilità delle spese che a tale titolo possono essere imputate sulla specifica voce di bilancio del Consiglio.

TITOLO IV
DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI

ART. 17
CORRISPONDENZA - CIRCOLARI

La cura della corrispondenza è di competenza del Consigliere Segretario, ai sensi dell'art.39 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537. La corrispondenza in partenza è firmata dal Presidente congiuntamente al Consigliere Segretario.
Le circolari, in quanto esprimono indirizzi, orientamenti e disposizioni generali, sono deliberate ed approvate nel testo definitivo dal Consiglio, anche attraverso consultazione diretta via mail dei Consiglieri.

ART.18
VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

I verbali relativi alle riunioni del CNI sono predisposti dal Consigliere Segretario in forma sintetica e riassuntiva e sottoposti all'approvazione del Consiglio all'inizio della seduta successiva.
Il testo relativo sarà trasmesso contemporaneamente alla lettera di convocazione.
Eventuali osservazioni ai verbali in corso di approvazione dovranno essere presentate, per iscritto, dai rispettivi Consiglieri all'inizio della seduta o precedentemente alla seduta stessa.
I verbali vanno raccolti immediatamente dopo l'approvazione nell'apposito raccoglitore esclusivamente destinato alla raccolta dei verbali stessi.
Il raccoglitore dei verbali è affidato alla custodia del Consigliere Segretario che ne dispone direttamente l'esibizione ai Consiglieri che ne facciano richiesta.
I verbali delle sedute in materia di ricorsi sono divulgabili limitatamente a quanto è d'interesse delle parti richiedenti.
Per la verbalizzazione, il Segretario può avvalersi, durante la seduta, della collaborazione di un dipendente degli Uffici.

ART.19
DEL BILANCIO

L'esercizio finanziario ha durata di un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Al termine di ogni esercizio, entro quattro mesi il Consigliere Tesoriere compila il bilancio consuntivo costituito dai seguenti documenti:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- rendiconto finanziario.

Il bilancio consuntivo, con i relativi allegati e la relazione del Revisore dei Conti, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di esercizio è esaminato dal Consiglio, che esprime il proprio parere in proposito con motivata delibera.
Il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario relativo all'anno successivo, predisposto dal Consigliere Tesoriere ed accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti, è presentato al Consiglio, per l'approvazione, di norma, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
Fino all'approvazione del bilancio preventivo vale a titolo di esercizio provvisorio quello approvato per l'anno anteriore.
Il Consigliere Tesoriere deve segnalare al Presidente la eventuale necessità di modificare, nel corso dell'esercizio, le previsioni di bilancio.
Il Presidente sottopone al Consiglio le proposte di variazione nella prima riunione.
Nel corso di ciascun esercizio il Consigliere Tesoriere fornisce ai componenti del Consiglio e al Revisore dei Conti che ne faranno richiesta tutti i chiarimenti in ordine alla questione in atto.
I bilanci annuali vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".
In caso di assenza o di impedimento del Consigliere Tesoriere le funzioni di competenza dello stesso verranno svolte dal Consigliere Segretario.

ART.20
GRUPPI DI STUDIO

Il CNI, anche su proposta di ciascun Consigliere, può deliberare la istituzione di Gruppi per lo studio di particolari argomenti che giudichi importanti ai fini della professione di ingegnere e dell'esercizio delle proprie attribuzioni anche consultive.
Tali gruppi sono denominati Gruppi di lavoro (GdL) quando assumono carattere permanente, e Gruppi tematici temporanei (GTT) quando è loro affidato un incarico specifico.
I Gruppi resteranno in carica fino all'assolvimento dell'incarico affidato.
Le riunioni dei Gruppi saranno tenute, di norma, presso la sede del CNI e potranno essere tenute in altra sede.
Di tali Gruppi faranno parte uno o più Consiglieri del CNI, di cui uno con funzione di Coordinatore, e dovranno essere composti da ingegneri scelti fra iscritti agli Albi in numero non superiore a quattro.

Ove il Consiglio lo ritenga opportuno, potrà nominare esperti anche non iscritti agli Albi degli Ingegneri e non esercitanti la professione di ingegnere.
I Gruppi dovranno redigere un sintetico verbale per ogni riunione oltre alla relazione conclusiva.
Il contenuto di tali conclusioni avrà valore consultivo per il CNI

ART. 21
ATTIVITÀ DEI GRUPPI DI STUDIO

I Gruppi sono convocati dal Consigliere Coordinatore a mezzo e-mail da trasmettersi, di norma, almeno sette giorni prima della data di convocazione.
Tale lettera conterrà, la data, l'ora e il luogo della seduta nonché l'indicazione dei lavori relativi alla riunione.
Le riunioni dei Gruppi sono valide ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
Il Consigliere Coordinatore nominerà un Segretario del Gruppo di Studio, individuato all'interno dei componenti dello stesso, il quale curerà la redazione dei verbali di ciascuna riunione trasmettendo copia, entro brevissimo termine, al Consigliere Segretario del CNI il quale disporrà per la custodia presso la segreteria del CNI.
Per il loro funzionamento, i Gruppi di studio si avvarranno, d'intesa con il Consigliere Segretario o con il Direttore, del personale della Segreteria del CNI e di quello eventualmente messo a disposizioni dagli Ordini Provinciali.
Ai Gruppi possono partecipare i componenti del CNI, a cui dovrà essere notificata la lettera di convocazione.
I Gruppi non possono trattare che gli argomenti strettamente attinenti al mandato loro conferito dal CNI.
Al termine dei propri lavori ciascun Gruppo redigerà un documento finale contenente le risultanze del lavoro svolto, che dovrà sottoporre esclusivamente al CNI.

TITOLO V
DELLE DESIGNAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 22
DESIGNAZIONI

La designazione o le nomine di componenti, su richiesta di Enti, Amministrazioni pubbliche o private, nazionali od estere, sono di competenza del Consiglio.
Il Consiglio può nominare ingegneri iscritti all'Albo, particolarmente esperti e/o competenti nel settore richiesto, qualora non ritenga opportuna una maggiore rappresentatività del Consiglio stesso.
Il Consiglio designa o, se del caso, nomina, con propria delibera, i membri di comitati, di delegazioni e simili, su richiesta di Enti, Amministrazioni, Organismi professionali, Autorità sia nazionali che estere.

Il Consiglio potrà delegare il Presidente alle suddette nomine o designazioni.

ART. 23
CRITERI PER LE DESIGNAZIONI

Le designazioni di membri o delegati così come indicati nell'articolo precedente devono essere effettuate applicando criteri di competenza e di rotazione.
Non potranno essere scelti, quali delegati, in rappresentanza del CNI, professionisti che non siano iscritti all'Albo degli Ingegneri.

ART. 24
COMPITI DEI DESIGNATI

I professionisti, nominati quali rappresentanti del CNI presso Enti, Amministrazioni o Autorità, se necessario, dovranno avere direttive generali da parte del CNI prima dell'assunzione dell'incarico e riferire periodicamente al Consiglio.
Gli stessi, a conclusione dell'incarico, faranno pervenire al CNI un resoconto dettagliato del compito svolto, compatibilmente con il segreto d'ufficio.

ART. 25
CONVEGNI

A seguito di richiesta di Enti, Amministrazioni ed Autorità, o di Organizzazioni private, il Presidente, un Vicepresidente o un Consigliere possono essere delegati a rappresentare il Consiglio in occasione di riunioni, assemblee, convegni, congressi, sia in sede nazionale che internazionale, anche in termini di continuità eventualmente insieme ad ingegneri di particolare prestigio, se l'intervento del CNI è ritenuto opportuno al fine dell'attuazione dei suoi compiti.
Se la richiesta proviene da un Ordine o da gruppi di Ordini, il Presidente interverrà personalmente o delegherà un suo rappresentante scelto fra i membri del Consiglio.
Il CNI può aderire ad organizzazioni internazionali che abbiano finalità conformi ai suoi compiti istituzionali, quando l'adesione sia ritenuta necessaria per l'attuazione dei compiti del CNI e le conseguenti spese previste dai bilanci.

ART. 26
RIVISTA "L'INGEGNERE ITALIANO"

Il Comitato di Direzione e Redazione della rivista "L'Ingegnere Italiano" è costituito dall'intero Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Il Comitato suddetto è coordinato da un Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio e potrà essere integrato con soggetti di specifica professionalità.

Il Direttore Responsabile della rivista è il Presidente del Consiglio stesso.

TITOLO VI
DEI RIMBORSI DELLE SPESE

ART. 27
BENEFICIARI DEI RIMBORSI DELLE SPESE

Il CNI rimborsa le spese sostenute, secondo i criteri indicati dall'art. 28:

a) ai membri del Consiglio Nazionale, in occasione delle riunioni di Consiglio, di Conferenze o Assemblee dei Presidenti degli Ordini, dei Congressi Nazionali degli Ordini e di ogni attività svolta in seguito ad incarico formale del Consiglio o comunque ritenuta dal Consigliere utile per l'interesse della categoria;
b) ai membri dei Gruppi di Studio, in occasione delle riunioni ufficialmente convocate nel numero massimo fissato;
c) ai membri, delegati e rappresentanti del CNI, ancorché non membri del Consiglio, ove a questi siano stati demandati specifici incarichi a seguito di regolare delibera o apposita lettera d'incarico;
d) a personalità invitate a partecipare a manifestazioni promosse dal CNI, se nella delibera è espressamente previsto;
e) ai Revisori dei Conti.

ART. 28
RIMBORSI SPESE

I rimborsi delle spese sostenute dovranno avvenire secondo i seguenti criteri, con l'applicazione delle norme fiscali vigenti al momento della prestazione secondo la vigente delibera del Consiglio.

Ai Membri del Consiglio Nazionale compete il rimborso a piè di lista, mediante presentazione dei documenti giustificativi in originale, delle seguenti spese:

a) Viaggio:
   voli nazionali: classe unica;
   voli internazionali ed intercontinentali: business – possibilmente tariffa corporate;
   treno: 1° classe ed eventuali supplementi, cabina letto singola 1° classe;
   nave: costo del biglietto di 1° classe, cabina singola di 1° classe;
   taxi: tariffa piena previa indicazione della data e del percorso;
   auto propria: previa presentazione della dichiarazione, al CNI, di esonero da qualsiasi responsabilità, con importo pari al percorso chilometrico moltiplicato per la tariffa unitaria di € 0,62, salvo adeguamento percentuale nella misura annualmente definita dalle tabelle ACI di incremento dei prezzi dei carburanti;
   autonolo: a piè di lista per auto non superiori alla categoria D;
   parcheggi: tariffa intera per i giorni di effettivo impegno fuori sede.

pedaggio: a piè di lista su ricevuta in originale o su fattura telepass con indicazione dei pedaggi oggetto di rimborso. Nelle more della fatturazione, potrà essere presentato l'estratto scaricabile dall'utente nell'area riservata del portale telepass.

b) Vitto:
   a piè di lista, nei limiti di due pasti al giorno e della prima colazione, nella misura massima di € 160,00/giorno, e nel caso di un solo pasto e della prima colazione, nella misura massima di € 110,00; non sono ammesse compensazioni.
c) Alloggio:
   Camera singola o doppia uso singola con bagno, prima colazione e servizi extra al frigo bar e servizi, il tutto nell'ambito delle tariffe convenzionate ove esistenti e comunque nella misura massima giornaliera di € 260,00/giorno per camera singola o doppia uso singola con prima colazione inclusa. Il limite massimo non opera nei casi straordinari di comprovata difficoltà a trovare alloggio nelle strutture convenzionate, ivi compresi analoghi casi straordinari all'estero.

L'uso del mezzo proprio è consentito:

a) per il raggiungimento delle stazioni ferroviarie, aeromobili e marittime dal domicilio del componente;
b) ovvero, per l'intero percorso, quando ci siano obiettive ragioni di difficoltà nei collegamenti con i mezzi pubblici, quali l'assenza di aeroporti o collegamenti ferroviari diretti o numero limitato negli stessi.

In caso di smarrimento di uno o più documenti giustificativi potrà essere prodotta dall'interessato specifica autocertificazione a norma di legge.

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro l'esercizio finanziario corrente all'epoca della riunione o dell'adempimento o dell'intervento e deve essere singola, nel senso che non è consentito raggruppare i rimborsi per più causali nella stessa richiesta.

I documenti giustificativi di cui al comma 2, devono essere fatti pervenire agli Uffici CNI, redigendo l'apposito modulo, al quale devono essere allegati in originale ed anticipati via mail, entro il mese id riferimento ed in ogni caso non oltre l'anno solare di riferimento a cui si riferiscono.

ART. 29
INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA

Ai Membri del Consiglio Nazionale degli Ingegneri spetta la corresponsione di una indennità a titolo di rimborso–ristoro per indennizzo del tempo sottratto alla propria attività professionale per l'esercizio di tutte le funzioni comunque connesse alla carica, che riguardino, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la partecipazione, per conto del CNI, alle sedute di Consiglio, al Congresso, a convegni ed eventi nazionali e locali comunque denominati nonché ogni altra attività inerente l'esercizio della delega.

L'indennità è riconosciuta sulla base dell'impegno necessario all'esercizio della funzione ed è soggetta, nei limiti massimi sotto riportati, a ricognizioni periodiche da parte del Consiglio in merito all'impegno effettivamente profuso da parte di ciascun Consigliere. L'ammontare annuale dell'indennità è determinato, per ciascuno, secondo i criteri di seguito descritti:

- Presidente: euro ottantamila;

- Consigliere Segretario: euro cinquantacinquemila;
- Vicepresidenti, Consigliere Tesoriere: euro cinquantacinquemila;
- Consiglieri: euro quarantacinquemila.

La corresponsione avverrà con l'applicazione delle norme fiscali vigenti al momento della riscossione.

ART. 30
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento non si applica all'attività relativa alla trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri essendo la materia già disciplinata dal D.M. 1/10/1948 (Gazzetta Ufficiale 5/11/1948 n. 258).